



COMUNE DI VICOFORTE (PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

**OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICHE PARTE
 RELATIVA ALLA TARI.**

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:00 nella sale delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e in seduta pubblica.

All'appello sono risultati i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Roattino Valter	Sindaco	X	
2.	Bonelli Umberto	Vice Sindaco	X	
3.	Picco Guido	Assessore	X	
4.	Blengini Marinella	Assessore	X	
5.	Sernia Maria Cristina	Assessore	X	
6.	Botto Roberto	Consigliere	X	
7.	Badino Andrea	Consigliere		X
8.	Murazzano Daniela	Consigliere	X	
9.	Chionetti Sandra	Consigliere	X	
10.	Massa Sebastiano	Consigliere	X	
11.	Basso Dario	Consigliere	X	
12.	Nasi Pietro	Consigliere	X	
13.	Ganzinelli Corrado	Consigliere	X	

E così il numero di 12 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 13 in carica.

Con l'intervento e l'opera del Dr. Alberto Perotti Segretario Comunale Capo.

Il Signor Roattino Valter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

PRESO ATTO che dalle ore 18,20 è presente nella sala consiliare il Consigliere Badino Andrea.

Su relazione del Vice Sindaco Bonelli Umberto;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 09.04.2014 con la quale veniva approvato il Regolamento disciplinante l'imposta unica comunale IUC (IMU – TARI – TASI);

RICHIAMATA la deliberazione del commissario straordinario n. 51 in data 06.05.2015 con la quale veniva approvato la modifica al il Regolamento disciplinante l'imposta unica comunale IUC (IMU – TARI – TASI);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 9.12.2015 con la quale si approvavano le modifiche alle modalità di espletamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.09.2010 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- Che l'Amministrazione Comunale, ha provveduto ad effettuare una indagine sul sistema di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Dalla predetta indagine, dalle esigenze rilevate e dalle segnalazioni raccolte dalla popolazione è emerso la necessità di apportare alcune modifiche al servizio, in particolare l'eliminazione della divisione del paese in zone, da quattro ad un'unica zona, ciò al fine di incrementare il servizio anche nelle zone periferiche. Infatti in queste ultime zone il servizio passa da un frequenza mensile del ritiro della carta e plastica ad una frequenza quindicinale. Inoltre si è proceduto alla variazione del giorno di raccolta del residuo dal giovedì al lunedì ciò per consentire di risolvere il problema del conferimento da parte delle utenze dei non residenti e conseguente eliminazione dei contenitori predisposti che di fatto non risultano gestibili.;
- Gli operatori economici che provvedono ad installare i dehors hanno richiesto, la possibilità di valutare l'applicazione della Tari al solo periodo di effettivo di installazione dei dehor stessi, ritenendo valide le motivazioni addotte dagli operatori si prevede una riduzione della Tari per gli stessi legata al reale insediamento dei dehors;

Il Vice Sindaco Bonelli Umberto invita il Consiglio comunale a esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la puntuale ed esauriente relazione del Vice Sindaco;

UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere Sebastiano Massa chiede quale sia la situazione in ordine alla riduzione del 5% già prevista per la tassa rifiuti nelle frazioni;

Il Vice Sindaco Umberto Bonelli risponde che non è più prevista la riduzione del 5% in quanto ora il servizio è uguale per tutto il paese. C'è stato un considerevole numero di richieste per cui si è deciso di dare lo stesso servizio anche nelle frazioni;

Il Consigliere Sebastiano Massa non pensava che ci fossero questi problemi per la raccolta esterna.

SENZA esito di ulteriore discussione;

RITENUTO di dover conformemente modificare il vigente Regolamento disciplinante l'imposta unica comunale IUC (IMU – TARI – TASI);

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati/modificati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la Legge di stabilità 2016 in data 28.12.2015 n. 208 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70;

VISTO il Decreto del Ministero in data 1 marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016) con cui è stato differito al 30.04.2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON votazione resa in forma palese e con il seguente esito:

Presenti e votanti:	n. 13
Voti favorevoli:	n. 13
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0:

D E L I B E R A

DI MODIFICARE il Regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale - IUC (IMU – TARI – TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2014 e s.m.i. limitatamente alle parti sotto riportate, precisamente:

... omissis ...

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; possono essere previsti

accordi con altri Comuni del Bacino ACEM per quanto riguarda le zone a confine con il Comune di Vicoforte.

2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

3. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale.

Si considerano totalmente serviti tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri calcolati sulla percorrenza della strada comunale.

4. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

6. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

7. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione, di superficie dei locali e delle aree.

8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

9. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

"omissis"

TITOLO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Articolo 11 - Riduzioni tariffarie

1. Utenze domestiche

- a. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 18, D.L. n. 201/2011, e dell'articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 158/1999, attraverso l'abbattimento del tributo complessivamente imputata a tali utenze. Fino ad eventuale nuova determinazione la percentuale di riduzione sia della parte fissa, sia della parte variabile della tariffa è stabilita nella misura del 5%.
- b. Poiché, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", l'obbligo di separazione dei rifiuti per tipologia ed il conseguente servizio di raccolta differenziata è attivo su tutto il territorio comunale, la riduzione alle utenze domestiche è garantita attraverso una corrispondente riduzione dei costi variabili posti a carico delle utenze domestiche.
- c. Per le utenze domestiche ubicate a distanza superiore a mt. 500 dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà, come indicato nell'art. 3 comma 3, è prevista la riduzione sia della parte fissa, sia della parte variabile della tariffa del 60%.

2. Utenze non domestiche

- a. Per le utenze non domestiche ubicate a distanza superiore a mt. 500 dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà, come indicato nell'art. 3 comma 3, è prevista la riduzione del tributo del 60%.
- b. Le utenze che dimostrino di non conferire, al servizio pubblico, in parte, rifiuti speciali assimilati agli urbani, avvalendosi di altro gestore hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile,

pari al 10%, se la quantità di rifiuti inviati al "recupero" è superiore al 50% della quantità massima indicata per ogni categoria come stabilito dal "Regolamento relativo all'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani.

- c. Ai sensi dell'art 1 comma 661 L147/2013, sono esenti dalla TARI le superfici utilizzate da utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al recupero, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti normative.

Il titolare dell'attività che provvede al recupero, di cui ai punti b) e c) del presente comma (per "recupero" si intende l'insieme delle operazioni previste nell'Allegato C, parte IV del D.L.152/2006) dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione entro il 30 gennaio che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della superficie da esentare.

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero.

Tale istanza è valida anche per gli anni successivi.

L'avvio al recupero deve essere dimostrato a consuntivo attraverso:

- la presentazione di autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero.
- copia registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi.

- d. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% per i locali ed le aree scoperte attrezzate, a servizio delle attività, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni richieste risultano da licenza o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Nel caso di particolari categorie di attività in cui risulti impossibile delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilabili da quelle di rifiuti speciali non assimilabili si rimanda a quanto previsto all'articolo 5 comma 7 del presente Regolamento.

"omissis"

PARTE V - GESTIONE DELLE PROCEDURE

TITOLO I – DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, FUNZIONARIO RESPONSABILE

"omissis"

Articolo 4 – Termini di pagamento TARI

1. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in tre rate con scadenza il 16 giugno, 16 settembre ed il 16 novembre, con la possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno, esclusivamente mediante modello F24.

La Giunta Comunale può modificare annualmente tali scadenze.

"omissis"

DI DARE ATTO che il suddetto Regolamento è confermato in ogni restante parte.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL ventinove.aprile.duemilasedici
(D L.vo 18.8.2000 n. 267)

**OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICHE PARTE
RELATIVA ALLA TARI.**

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI
DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000.

VISTO: con parere favorevole.


Lì ventinove aprile duemilasedici


Il Responsabile servizio int.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: con parere favorevole.

Lì ventinove aprile duemilasedici


Il Responsabile Ragioneria

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Valter Roattino

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Roberto Botto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Alberto Perotti

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Vicoforte, li 9 maggio 2016

VISTO:

IL SEGRETARIO COMUNALE



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18 maggio 2016, ai sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to Alberto Perotti

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuto esecutivo ai sensi Art. 134 comma 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.

IL SEGRETARIO.